

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO ZONALE PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA DELL’AMBITO DI LODI E PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE FORME ASSOCIATE, OLTRE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA STESSO, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PER GLI ANNI 2024/2030

1

CIG: B08E8059BD

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 3 – PRESTAZIONI RICHIESTE

ART. 3.1 – CARATTERISTICHE SOFTWARE

ART. 3.2 – IMPLEMENTAZIONE SISTEMA ESIGENZE DELL’AMBITO

ART. 3.3 – PIANO DI ATTIVITÀ

ART. 3.4 – ANALISI, PIANO DI PROGETTO E INSTALLAZIONE

ART. 3.5 – SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT E SUPPORTO ALL’AVVIAMENTO

ART. 3.6 – MIGRAZIONE

ART. 3.7 – PRE-PRODUZIONE

ART. 3.8 – PERSONALIZZAZIONE\SERVIZI A CONSUMO

ART. 3.9 – COLLAUDO

ART. 3.10 – FORMAZIONE\SERVIZI A CONSUMO

ART. 3.11 – DOCUMENTAZIONE

ART. 3.12 – SERVIZI RICORRENTI\HOSTING E MANUTENZIONE

ART. 3.12.1 – HELP DESK

ART. 3.13 – MANUTENZIONE

ART. 3.13.1 – MANUTENZIONE CORRETTIVA

ART. 3.13.2 – MANUTENZIONE ADEGUATIVA

ART. 3.13.3 – MANUTENZIONE SISTEMICA

ART. 3.13 – HELP DESK

ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO

ART. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO E OFFERTA ECONOMICA

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA MANODOPERA

ART. 10 – RAPPORTI CONTRATTUALI

ART. 11 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERO

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 13 – FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

UFFICIO DI PIANO

Ambito distrettuale di Lodi
Piazza Mercato, 5
26900 Lodi
Tel 0371.409412
siz@ufficiodipiano.lodi.it
www.ufficiodipiano.lodi.it

- ART. 15 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
ART. 16 – PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE IN CORSO DI EFFICACIA
ART. 17 – PENALITÀ
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 19 – FORZA MAGGIORE
ART. 20 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 21 – RECESSO
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI
ART. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI
ART. 25 – FORO COMPETENTE
ART. 26 – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
ART. 27 – ELEZIONE DI DOMICILIO
ART. 28 – CLAUSOLA D.LGS. 231/2001
ART. 29 – LOTTA CONTRO IL LAVORO CLANDESTINO
ART. 30 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE
ART. 31 – NORME DI RINVIO

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione del presente Capitolato speciale:

- a) per *“Azienda”*, *“Stazione appaltante”*, si intende l’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali, in qualità di Ente capofila del Piano di Zona 2021/2023 dell’Ambito di Lodi, che affida all’Appaltatore la fornitura ed i servizi, ad essa correlati, di cui all’art. 2 del presente Capitolato speciale;
- b) per *“Appaltatore”*, *“Ditta aggiudicataria”*, *“Prestatore di servizi”*, si intende il soggetto al quale vengono affidate la fornitura ed i servizi, ad essa correlati, di cui al successivo art. 2;
- c) per *“Codice Appalti”* e *“Codice”*, si intende il D.lgs. 36/2023, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile unico di Progetto è Giorgio Manfredi Oberto Savino, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali.

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO ZONALE PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA DELL’AMBITO DI LODI E PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE FORME ASSOCIATE, OLTRE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA STESSO

Costituiscono oggetto dell’appalto:

- in primo luogo, nella fornitura di un sistema informativo web based per la gestione di una cartella sociale informatizzata dell’Ambito di Lodi e per la digitalizzazione dei servizi a supporto degli uffici comunali e delle forme associate, secondo le Linee guida di Regione Lombardia;
- la digitalizzazione, la gestione e manutenzione dei servizi professionali a supporto degli uffici comunali e delle forme associate, correlati alla fornitura di cui sopra, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, installazione, personalizzazione, recupero dati pregressi (migrazione/importazione dei dati da altri sistemi), integrazione e interfaccia con eventuali sistemi operativi sul territorio, project management e supporto all'avviamento, formazione, manutenzione ordinaria (correttiva e normativa) ed help-desk, finalizzati tutti a garantire il corretto funzionamento del suindicato sistema informativo.

Tutto quanto sopra descritto si rende necessario in considerazione di quanto disposto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e*

servizi sociali” e dai successivi interventi operati da parte di Regione Lombardia al fine di attuare quanto contenuto all’interno di tale legge.

In particolare, la legge 8 novembre 2000, n. 328, è la legge di riferimento per l’organizzazione dell’assistenza sociale e sociosanitaria in Italia nella quale viene stabilito come i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, ognuno per le proprie competenze e coinvolgendo il terzo settore, debbano provvedere alla programmazione degli interventi sociali e socio-sanitari.

In particolare, l’art. 21 della suddetta legge prevede che Comuni, Province, Regioni e Stato istituiscano un Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS) al fine di *“assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione”*.

A tal proposito, Regione Lombardia si è adoperata al fine di rispettare quanto disposto dalla Legge 328/2000, individuando nel corso del tempo, elementi informativi comuni per lo sviluppo di soluzioni omogenee sul tutto territorio di propria competenza al fine di assicurare l’uniformità di realizzazione, sviluppo e di utilizzo di Cartelle Sociali Informatizzate.

Di recente, Regione Lombardia ha emanato le nuove *“Linee Guida Cartella Sociale Informatizzata 2.0”* contenenti le indicazioni per la realizzazione di cartelle sociali informatizzate su tutto il territorio lombardo, nonché le *“Linee Guida Cartella Sociale Informatizzata Manuale degli indicatori ver.1.0”*, contenenti una proposta di indicatori relativi al progetto individualizzato sulla persona e la programmazione locale.

Proprio in base alla normativa e alle linee guida, sopra citate, è necessario che l’Appaltatore si adoperi al fine di rendere il sistema informativo più aderente ai servizi che fanno capo all’Ambito Territoriale di Lodi con particolare rilievo al livello di flessibilità del sistema proposto, in modo da rendere il sistema stesso fortemente personalizzabile, pur nel rispetto di ciò che riguarda la sicurezza e la tutela della privacy.

Particolare importanza viene inoltre attribuita alla completezza del processo di erogazione degli interventi e alla interoperabilità con altri Sistemi e alla presenza di specifici moduli/funzionalità, come stabilito dalle indicazioni diffuse da Regione Lombardia.

Sarà poi l’elevato livello di flessibilità richiesto al software che dovrà consentire la parametrizzazione e l’eventuale personalizzazione del sistema informativo secondo le esigenze proprie di ciascun Ente e secondo altresì le eventuali modifiche normative e di linee guida che verranno introdotte, nonché secondo i nuovi servizi di assistenza sociale che verranno realizzati nell’ambito territoriale di riferimento.

Si specifica, infine, l’importanza di riuscire a dotarsi di una piattaforma che sia anche graficamente innovativa e intuitiva.

ART. 3 – PRESTAZIONI RICHIESTE

La fornitura del servizio informativo, di cui al precedente art. 2, deve comprendere i servizi e le attività professionali di seguito dettagliate.

L'appaltatore si impegna ad impiegare, per la gestione dell'appalto in oggetto, figure professionali specializzate ed un referente unico.

5

ART. 3.1 – CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

Il software, oggetto del presente appalto, dovrà corrispondere ad un sistema informativo *web-based responsive* (adattabile, quindi, agli schermi dei diversi dispositivi utilizzati dagli utenti autorizzati) e dovrà essere ceduto in licenza d'uso ed accessibile sia a tutti gli assistenti sociali/operatori, dal punto di vista professionale-operativo, sia a tutti gli Enti, dal punto di vista amministrativo-gestionale, che devono programmare e coordinare gli interventi sociali in stretta sinergia con l'Ambito di Lodi e comunque a tutti i destinatari indicati dall'Ufficio di Piano.

Sul punto, si precisa che tale sistema informativo dovrà essere in grado di gestire la cartella sociale informatizzata con specifico riguardo all'Ambito Territoriale di Lodi e di documentare chiaramente ogni fase ed evento del percorso socio-assistenziale in cui si articola il servizio sociale erogato e dovrà essere progettato e sviluppato in conformità con le Linee guida di Regione Lombardia.

Il sistema informativo, oggetto dell'appalto, dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- flessibilità nella struttura e nelle personalizzazioni, per adattarsi al cambiamento dei bisogni, dei diversi contesti organizzativi e delle evoluzioni delle linee guida sopra citate, attraverso le predisposizioni di eventuali modifiche o integrazioni con altre procedure, progetti e servizi erogati, sulla base delle necessità dell'Azienda;
- aggiornamenti automatici dovuti a cambiamenti legislativi che impattino sugli oggetti gestiti dalla procedura informatica;
- gestione del *work-flow* e dei processi autorizzativi;
- facilità d'utilizzo da parte dei diversi operatori che partecipano al processo di assistenza e presa in carico (*user friendly*);
- una visualizzazione grafica (*layout*) innovativa ed intuitiva;
- funzionalità di gestione dei documenti e dei fascicoli, comunicazione fra i diversi operatori e tracciabilità;
- trasparenza del dato e controllo di gestione (sia dal punto di vista dell'efficacia che dell'efficienza), per consentire agli utenti ed alla comunità, intesa nella sua generalità, una conoscenza delle informazioni essenziali sui servizi;
- analisi dei dati e gestione di indicatori utili a valutare le performances della struttura organizzativa e ad attuare reportistiche sull'attività sociale dell'Ambito;
- il software dovrà essere in lingua italiana;

- il software deve rispettare la normativa privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

ART. 3.2 – IMPLEMENTAZIONE SISTEMA ESIGENZE DELL’AMBITO

La Ditta aggiudicataria, prima del rilascio dovrà implementare il sistema alle esigenze in essere dell’Ambito relative a quanto già in uso con l’attuale fornitore. A titolo meramente esemplificativo:

- implementare il flusso relativo alle Politiche Abitative;
- implementare il flusso relativo alla misura B2 con interfaccia con Dspflux;
- implementare il flusso relativo all’Inserimento lavorativo e formativo;
- implementare il flusso relativo alle misure a contrasto povertà (ex RDC);
- implementare l’interfaccia per l’invio dei dati ad INPS;
- implementare l’interfaccia con i sistemi informatici di ASST;
- implementare l’interfaccia con il sistema informatico Ospoweb di Caritas;
- implementare il Cruscotto Amministratori e Sindaci;
- implementare il flusso relativo ai Servizi Tutela;
- implementare il flusso relativo Dopo di Noi;
- implementare il flusso relativo Reddito di Autonomia;
- implementare il flusso relativo Residenzialità Leggera;
- implementare il flusso relativo Contributi Economici;
- implementare il flusso relativo PAI;
- implementare il flusso relativo ADM;
- implementare il flusso relativo SAD.

ART. 3.3 – PIANO DI ATTIVITÀ

L’Azienda, da parte sua, qualora necessario, si impegna a garantire l’accesso e l’agibilità dei locali, secondo la pianificazione delle attività concordata con la Ditta aggiudicataria.

Le operazioni oggetto del presente Capitolato speciale non dovranno interrompere le normali operazioni di routine svolte dal personale della Stazione appaltante. Deve, quindi, essere garantita la continuità operativa dell’Ufficio di Piano.

A tal proposito, l’Azienda chiede alla Ditta aggiudicataria di stilare un piano di attività che dovrà essere presentato entro 20 (venti) giorni lavorativi dall’avvio dei lavori, che verrà deciso consensualmente tra le parti dopo la sottoscrizione del contratto, e che dovrà contenere un cronoprogramma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime l’applicativo (installazione e

attivazione, configurazione, personalizzazione, migrazione, formazione, ecc.). Tale piano dovrà essere accettato dall'Azienda.

In caso di non accettazione, il piano deve essere adeguato alle indicazioni dell'Azienda entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di ritardi, si applicano le penali di cui al successivo art. 17.

In ogni caso, le attività pianificate devono terminare entro i tempi stabiliti dal cronoprogramma. In caso di ritardi, si applicano le penali di cui al successivo art. 17.

ART. 3.4 – ANALISI, PIANO DI PROGETTO E INSTALLAZIONE

Ciascun offerente dovrà procedere con un'analisi del sistema informativo attuale, per la stesura di un piano di progetto completo che contenga la definizione degli obiettivi da raggiungere, le progettazioni e le implementazioni da effettuarsi sia rispetto ai servizi già in essere sia quelli ancora da attivare, in linea con la normativa regionale in materia di gestione dei servizi sociali ed in considerazione dell'arco temporale previsto dal presente appalto, ossia 6 (sei) anni. Tale piano di progetto sarà oggetto di valutazione di qualità.

Nel piano di progetto sopra citato, l'offerente dovrà indicare, inoltre, anche un piano di installazione dei sistemi.

E, infatti, la Ditta aggiudicataria, nella fase di start-up del progetto, in accordo con il personale di l'Azienda che si occupa di servizi telematici e di digitalizzazione, dovrà:

- provvedere a tutte le attività di installazione, configurazione e parametrizzazione dei sistemi dell'ambiente di produzione;
- eseguire test documentati d'interfacciamento con tutti i sistemi di cui si richiederà attivazione;
- eseguire test documentati di importazione delle informazioni da tutti i sistemi oggetto di azione di recupero dei dati pregressi.

Terminata la fase di installazione e configurazione, il software, comprensivo di tutte le funzionalità descritte nella relazione tecnica presentata, in sede di partecipazione alla gara, sarà sottoposto a collaudo, che verrà meglio specificato nel successivo art. 3.5.

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in accordo con il personale dell'Azienda che si occupa di servizi telematici e di digitalizzazione, dovrà provvedere all'installazione degli aggiornamenti, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

ART. 3.5 – SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT E SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO

Ad integrazione di quanto già descritto nell'articolo precedente, ciascun offerente dovrà garantire la fornitura di tutti i servizi di project management e di supporto all'avviamento ed alla messa in produzione della fornitura.

Si devono ritenere compresi, in tale definizione:

- l'analisi della situazione esistente (assessment);
- l'analisi della necessità dell'Azienda;
- la definizione di un piano di avvio in esercizio;
- il coordinamento delle attività di installazione e configurazione dei moduli;
- la configurazione con altri sistemi informativi in rapporto di interoperabilità con Azienda;
- la formalizzazione delle personalizzazioni;
- la formalizzazione delle integrazioni;
- la formalizzazione del piano di recupero dei dati pregressi per tutte le annualità gestite dall'attuale sistema informativo;
- il supporto all'avviamento;
- ogni attività indispensabile alla corretta attivazione e funzionamento del sistema, senza alcun onere aggiuntivo, anche se non espressamente specificato in offerta.

La pianificazione e la tempistica delle attività di consegna ed avviamento operativo saranno oggetto di valutazione di qualità della soluzione offerta.

ART. 3.6 – MIGRAZIONE

L'Appaltatore si impegna a recuperare tutte le informazioni presenti all'interno della banca dati delle procedure attualmente utilizzate dall'ente oggetto di sostituzione, compatibilmente con la disponibilità e l'accessibilità delle stesse.

Il corretto trasferimento dei dati deve essere verificato in contraddittorio tra la Ditta aggiudicataria, il personale dell'Azienda ed il personale della Società che, ad oggi, ha in gestione il sistema informativo dei servizi telematici e di digitalizzazione dell'Ambito di Lodi, mediante:

- un controllo sui dati e sui flussi esistenti;
- un controllo a campione tra la procedura attualmente in uso e quella di nuova installazione.

Alla fine delle attività di recupero dei dati, tutte le informazioni contenute nei sistemi informativi in uso devono essere contenute nelle procedure del nuovo sistema.

ART. 3.7 – PRE-PRODUZIONE

Il piano di attività, di cui al precedente art. 3.3, dovrà specificare un periodo di pre-produzione in cui la Ditta aggiudicataria affiancherà le procedure attualmente in uso presso l'Azienda e le modalità di assistenza e supporto che verrà fornito agli utenti, al fine di verificare il corretto funzionamento delle nuove soluzioni migliorative, dell'eventuale migrazione, e garantire la normale attività lavorativa dei vari uffici coinvolti dall'eventuale processo di migrazione.

Tale periodo non dovrà superare la durata specifica prevista dall'Azienda, in base alle necessità ed a quanto concordato con il personale della stessa referente dei servizi telematici e di digitalizzazione dell'Ambito di Lodi.

ART. 3.8 – PERSONALIZZAZIONE\SERVIZI A CONSUMO

La Ditta aggiudicataria, prima del rilascio ed avvio di ciascun modulo, deve implementare idonee personalizzazioni del sistema informativo in modo da:

- adeguare gli applicativi ad eventuali esigenze dell’Azienda, nel rispetto della normativa vigente;
- implementare idonei strumenti di interazione con i software attualmente in uso, in via di sostituzione (es: GEPI e progetti dell’Ambito di Lodi);
- configurare l’applicativo, sulla base delle indicazioni fornite dall’Azienda, in modo da renderlo utilizzabile dal personale della stessa;
- Implementare l’interfaccia abilitazione misure al Cittadino;
- Implementare il flusso PROVI, Assistenza scolastica.

ART. 3.9 – COLLAUDO

Il collaudo si riferisce a tutte le attività comprese installazione, configurazione, avviamento e/o migrazione dati.

Il collaudo viene eseguito dopo il completamento dei test ed è orientato all’accettazione formale; ha connotati di validazione e deve garantire la copertura completa dei requisiti.

La fase di test è interna all’Appaltatore, che deve in ogni caso consegnare ad Azienda l’elenco dei test eseguiti ed i relativi risultati. Qualora l’Azienda ritenga che la fase di test non sia sufficientemente esaustiva, la stessa può chiedere una integrazione dei test effettuati.

Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica delle funzionalità realizzate in contraddittorio con il referente unico designato dalla Ditta aggiudicataria.

Le “Specifiche di collaudo” dovranno essere sottoposte preventivamente all’Azienda per accettazione entro il termine indicato nel Piano di attività, di cui al precedente art. 3.3, e comunque entro 20 (venti) giorni solari precedenti la data prevista di rilascio della dichiarazione di pronti al collaudo.

Tale documento, una volta accettato, rappresenterà una guida per il collaudo, che potrà includere, comunque, tutte le prove che verranno ritenute necessarie dall’Azienda. Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un *addendum* alle norme di collaudo sopra citate.

Secondo i tempi indicati nel piano di progetto, approvato dall’Azienda, la Ditta aggiudicataria comunicherà per iscritto il “Pronti al collaudo”.

Qualora in sede di collaudo si riscontrino anomalie pregiudizievoli al servizio, il collaudo, così come attestato dalla sottoscrizione del relativo verbale, avrà valore negativo.

In questa ipotesi, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’eliminazione dei difetti o delle carenze ad essa imputabili entro 20 (venti) giorni solari dal giorno di collaudo negativo dando comunicazione

scritta all'Azienda di essere disponibile al nuovo collaudo. Qualora trascorsi 20 (venti) giorni il servizio non sia disponibile per il collaudo, ovvero le nuove prove di collaudo risultino negative, l'Azienda ha la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 17.

Il collaudo, in relazione agli interventi di manutenzione effettuati, deve comprendere anche i test di regressione in modo tale da verificare le nuove funzionalità e garantire che le funzionalità preesistenti abbiano mantenuto le loro caratteristiche qualitative dopo l'introduzione di queste ultime.

ART. 3.10 – FORMAZIONE\SERVIZI A CONSUMO

La Ditta aggiudicataria dovrà erogare un percorso di formazione dedicato, teorico e pratico, che dovrà essere svolto secondo le modalità e in date e orari concordati con l'Azienda e dovrà permettere agli operatori di raggiungere la completa padronanza degli strumenti disponibili.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre articolare le sessioni di formazione in base ad unità omogenee per tipologia di funzioni e di utilizzo del sistema, in modo da garantire una formazione completa sia a tutti gli assistenti sociali/operatori¹, dal punto di vista professionale-operativo, sia al personale dell'Ufficio di Piano addetto alla gestione e conduzione dell'infrastruttura tecnologica e della piattaforma applicativa².

I corsi di formazione dovranno essere finalizzati al trasferimento all'utenza target delle abilità e delle competenze necessarie per l'accesso e l'uso di tutte le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma applicativa ed alla comprensione delle logiche e del processo impliciti al sistema.

Il percorso formativo dovrà, a cura e spese dell'Appaltatore, essere corredato da adeguato materiale didattico in lingua italiana per ciascun discente.

¹ A scopo meramente indicativo e non esaustivo, durante il percorso di formazione, dovranno essere trattati i seguenti argomenti:

- accesso all'applicazione, interfaccia utente e modalità di interazione, navigazione nei menù, accesso agli help e alla documentazione in linea;
- attivazione delle funzionalità, immissione, controllo e validazione dei dati, funzioni di ricerca, interrogazione, visualizzazione e stampa;
- accesso alla documentazione tecnica e alla manualistica di riferimento;
- parametrizzazioni, sviluppo di report personalizzati, ecc;
- funzionalità di import/export e di interoperabilità.

² Il trasferimento delle competenze dovrà prevedere:

- accesso, gestione, attività di *storage management*, di backup e ripristino delle configurazioni e delle banche dati di supporto;
- attività di gestione delle policy di sicurezza ed amministrazione degli utenti (autorizzazioni e profilazione, definizione gruppi, abilitazioni di nuovi utenti ecc.);
- accesso, interrogazione e modifica al database;
- deploy, configurazione e gestione degli applicativi;
- gestione delle utenze;
- utilizzo di interfacce del sistema verso sistemi esterni;
- gestione di alert e notifiche.

La proposta formativa dovrà comprendere moduli di formazione frontale e la corrispondente produzione ed erogazione di analoghi corsi su piattaforma online.

La proposta formativa dovrà essere erogata in base ad un piano di formazione proposta dalla Ditta aggiudicataria, in base alle esigenze dell'Azienda, la quale dovrà procedere con un'accettazione formale di tale piano.

È richiesto un piano di formazione che preveda un minimo di 10 giornate lavorative.

Eventuali soluzioni migliorative in termini di giornate aggiuntive, saranno oggetto di valutazione di qualità dell'offerta.

ART. 3.11 – DOCUMENTAZIONE

La Ditta aggiudicataria fornirà copia di un manuale operativo con la descrizione delle caratteristiche operative del software, dei flussi di processo, oggetto della fornitura, a supporto dell'utente finale che verrà predisposto in accordo con il Referente della digitalizzazione. Tale Ditta fornirà, altresì, la documentazione tecnica, in lingua italiana, idonea ad assicurare il funzionamento dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo tecnico.

ART. 3.12 – SERVIZI RICORRENTI\HOSTING E MANUTENZIONE

Sono richiesti, per tutta la durata contrattuale, servizi professionali rivolti alla configurazione, manutenzione software, assistenza operativa applicativa e di consulenza da erogarsi per tutti i moduli software.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano:

- consegna e installazione di aggiornamenti software ai moduli applicativi richiesti per manutenzione (sistemica, correttiva ed adeguativa);
- assistenza telefonica (Help Desk con gestione dei ticket per il monitoraggio dei tempi e della qualità di risposta) ed i servizi di teleassistenza per problemi di natura applicativa;
- configurazione degli applicativi;
- formazione su eventuali aggiornamenti di software e di sistema;
- ecc.

ART. 3.12.1 – HELP DESK

L'Appaltatore è tenuto a fornire assistenza telefonica e/o mediante altri sistemi di collaborazione online per tutta la durata della fornitura. L'assistenza si deve esplicitare in due tipologie di contatto, uno legato a problematiche dell'utenza ed uno legato a problematiche tecniche specialistiche ad esclusiva disponibilità del personale tecnico interno dell'Azienda.

L' help desk relativo alle problematiche dell'utenza supporterà in particolare:

- l'esecuzione operativa delle funzioni per quanto non espressamente documentato nella manualistica d'uso o di gestione, ovvero non opportunamente descritto in sede di addestramento.

L' help desk relativo alle problematiche tecniche specialistiche dovrà:

- sopperire a difetti e/o a malfunzionamenti dei programmi applicativi;
- istruire il personale specializzato per il superamento, la correzione o l'aggiornamento di eventuali errori presenti nei programmi;
- dare assistenza sistemistica e consulenza riguardo all'utilizzo del software oggetto di gara e per la risoluzione dei diversi problemi di esercizio connessi al funzionamento delle apparecchiature o all'impiego delle funzionalità applicative;
- dare assistenza su come utilizzare le interfacce verso sistemi esterni per realizzare una cooperazione di sistemi.

12

Sono richieste attività di assistenza telefonica e via e-mail nelle ore di attività dell'Ufficio di Piano (dalle 8:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì).

ART. 3.13 – MANUTENZIONE

ART. 3.13.1 – MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte alla diagnosi e quindi alla rimozione delle cause e degli effetti delle malfunzioni delle procedure e dei programmi in esercizio, comunque verificatesi (ad es. blocco della applicazione/funzione, differenze tra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l'attività degli utenti), garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalità degli applicativi oggetto dell'appalto e, laddove possibile, migliorando la qualità originale degli applicativi in modo da ottimizzare i tempi di successivi interventi.

Sono altresì oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione.

Per malfunzioni derivanti da difetti non imputabili al software applicativo ma ad errori tecnici, operativi (utilizzo scorretto dell'applicativo) o ad altre componenti tecnologiche infrastrutturali (ad es. software di base, d'ambiente, rete..) i servizi di manutenzione correttiva dovranno comunque assicurare un valido supporto all'attività diagnostica sulla causa della specifica malfunzione, la cui soluzione è comunque demandata ad altre strutture.

ART. 3.13.2 – MANUTENZIONE ADEGUATIVA

La manutenzione adeguativa deve comprendere tutte l'attività di manutenzione volte ad assicurare la costante aderenza degli applicativi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d'ambiente) ed include in maniera indicativa ma non esclusiva:

- adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti, miglioramenti delle performances, aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);
- adeguamenti dovuti all'introduzione di nuove release del software di base e d'ambiente comprese l'introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
- migrazioni di piattaforma;
- adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti organizzativi, nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti;
- modifiche al normale funzionamento dell'applicativo al fine di consentire ai preposti uffici la lavorazione di pratiche anche in virtù di possibili anomalie procedurali (es. eliminazione vincoli degli applicativi a causa di ritardi nella lavorazione delle pratiche; eliminazione di vincoli legati ad un presupposto di base dati priva di anomalie, ecc.).

Relativamente agli interventi di manutenzione adeguativa a seguito di nuove disposizioni di legge e/o regolamenti e/o direttive in ambito nazionale o sovranazionale, si precisa che comunque l'Appaltatore, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'ente è tenuto a:

- tenersi aggiornato sulle modifiche di normativa;
- darne comunicazione alla Stazione Appaltante;
- realizzare entro i termini stabiliti per legge gli interventi in questione, precisando che in tale fattispecie la mancata realizzazione dei necessari interventi di manutenzione adeguativa è in ogni caso responsabilità dell'Appaltatore, a cui si potranno addebitare le penali per mancata consegna intervento nei termini (che in mancanza di comunicazione esplicita da parte della Stazione Appaltante sono quelli stabiliti dalla normativa) oltre ad eventuali risarcimenti del danno nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 3.13.3 – MANUTENZIONE SISTEMICA

L'assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa. Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l'infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi,

applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d'ambiente, virtualizzato, i database (tuning e/o aggiornamento di versione) ed includendo, altresì, quelle attività che prevedono l'integrazione di prodotti di terze parti con componenti dei sistemi operativi. Deve garantire la modularità, l'integrazione, l'isolabilità delle componenti, l'affidabilità, il bilanciamento del carico, la scalabilità e la sicurezza dell'intera architettura. Di seguito si riporta, in via indicativa ma non esclusiva, un elenco di attività che dovranno essere assicurate:

- gestione sistemi;
- attività di manutenzione proattiva, reattiva, evolutiva;
- gestione ambienti di elaborazione;
- gestione dello storage;
- gestione banche dati.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto relativo al presente appalto avrà durata di 6 (sei) anni, con eventuale opzione di proroga di 3 (tre anni), come previsto da normativa e da dettaglio del Disciplinare.

Sono fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente Capitolato speciale, dalla legge o dal Codice Civile.

ART. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO ED OFFERTA ECONOMICA

Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 180.000,00 IVA esclusa, con oneri per la sicurezza pari a € 0,00 (zero/00), non essendo stati individuati rischi significativi da interferenze.

Tale importo è stato definito sulla base di quanto descritto all'articolo 5 del Bando di cui qui, di seguito, si riporta un estratto:

Annualità	Dettaglio spesa	Costo orario	ore	Importo dettaglio	di	Totale annualità
1 anno	Implementazione del sistema all'esigenze di ambito	A forfait	\	25.000,00€		51.000,00€
	Formazione a consumo	50 €/h	120	6.000,00 €		
	Hosting, Licenze e manutenzione del sistema	A forfait	\	10.000,00€		
	Servizi a consumo (modifiche, flussi, etc..)	50 €/h	200	10.000,00€		
Dal 2° anno al 6° anno	Formazione a consumo	80 €/h	50	4.000,00€		24.000,00€
	Hosting, Licenze e manutenzione del sistema	A forfait	\	10.000,00€		
	Servizi a consumo	50 €/h	200	10.000,00€		

	(modifiche, flussi, etc..)			
Una tantum migliorie			9.000,00€	9.000,00€
Totale				180.000,00€

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: “Codice”), prevedendo che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste nel contratto in relazione ad eventuali aggiornamenti relativi a normativa specifica, linee guida di Regione Lombardia o all'eliminazione o aggiunta di servizi dedicati alla persona, possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che lo stesso abbia nulla a che pretendere nei limiti di quanto previsto dall'art. 60 del Codice.

In tal caso la Ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

È fatta salva l'applicazione di norme sopravvenienti nel corso di esecuzione del contratto.

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura ed i servizi ad essa correlati, di cui al presente Capitolato speciale, saranno aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice. L'Azienda potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

ART. 7 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 303, comma 1 del D.P.R. 207/2010, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e, qualora l'esecutore stesso non adempia, l'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Azienda si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte della Ditta stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Qualora, dai controlli effettuati, la fornitura del sistema informativo ed i servizi ad essa correlati dovessero risultare non conformi al Capitolato speciale, al contratto e ad altre disposizioni di legge nelle materie oggetto della presente Capitolato speciale, l'Azienda provvederà a segnalare tempestivamente, in modo puntuale e motivato le inadempienze alla Ditta aggiudicataria, tramite PEC. A seguito delle contestazioni di cui sopra, la Ditta dovrà formalizzare, entro 10 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, le proprie controdeduzioni da trasmettere all'Azienda con lo stesso mezzo. L'Azienda adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di sanare le irregolarità rilevate, che comunicherà alla Ditta aggiudicataria sempre tramite PEC. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, da parte della ditta aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

ART. 9 – DISPOSIZIONE GENERALI SULLA MANODOPERA

La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Azienda sia verso terzi della qualità della fornitura e del servizio fornito.

La Ditta aggiudicataria, nell'accettare la fornitura ed i servizi di cui trattasi, dichiara che, nel prezzo dell'offerta, sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. Si impegna, inoltre, a sollevare ed a tenere indenni l'Azienda da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright, marchi o simili su beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione delle attività.

La Ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio di cui al presente Capitolato speciale.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare, relativamente al personale utilizzato, gli obblighi retributivi e contributivi, le assicurazioni obbligatorie ed ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose che si potranno verificare nell'esecuzione del presente appalto, per cause di qualunque natura imputabili all'Appaltatore, restando a completo ed esclusivo carico dell'impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Azienda.

ART. 10 – RAPPORTI CONTRATTUALI

L'Azienda avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto ed, in generale, dei compiti previsti nell'articolo 115 del Codice.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore/Referente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Stazione appaltante per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente dell'Azienda.

ART. 11 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERO

In caso di richiesta di interruzione della fornitura e dei servizi ad essa correlati oggetto del presente appalto da parte dell'Azienda, quest'ultima è tenuta ad informare l'Appaltatore almeno 5 giorni prima della data fissata per l'interruzione del servizio medesimo, fatte salve cause di forza maggiore. In tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dalla Ditta stessa.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto, l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 117 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.

In particolare, per partecipare alla gara l'operatore economico dovrà costituire cauzione provvisoria di pari al 2% (€ 3.600,00), ridotta nei termini di cui al Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 8 del Codice.

Gli importi addebitati a titolo di penale, di risarcimento danni, nonché di rimborso per spese eventualmente sostenute dall'Azienda, durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, potranno essere recuperati mediante ritenuta diretta sul deposito cauzionale. La cauzione dovrà essere controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore. La suddetta garanzia dovrà essere costituita mediante stipula di polizza assicurativa o fidejussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 1/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. La predetta fidejussione

sarà ritenuta efficace solo se conterrà la clausola che resterà valida fino alla comunicazione di svincolo.

Dovrà, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la previsione di operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Resta salvo per l'Azienda il diritto di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Si procederà all'escussione integrale della cauzione in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'Appaltatore abbia comportato la risoluzione/recesso del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione sino al valore originario qualora vengano operati prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dai corrispettivi dell'appalto e previa comunicazione. La cauzione definitiva verrà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale, dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere e che sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento del presente servizio e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 13 - FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

Il presente appalto è finanziato con mezzi proprio di bilancio dell'Azienda.

L'Appaltatore dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza trimestrale, unitamente ai documenti giustificativi del servizio prestato. Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 30 giorni dalla data della fattura fine mese.

Scaduto il termine di pagamento di cui sopra, l'Azienda non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di comunicazione di sollecito, a mezzo PEC, inviata dopo la scadenza di pagamento.

In ogni caso, il tasso di interesse applicato sarà quello legale. Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore e trasmesse all'Azienda esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013) di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni trimestre. La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

- numero del contratto;
- descrizione puntuale delle attività svolte.

La data di accettazione da parte del competente Ufficio dell'Azienda farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento fissati in 30 giorni. L'Azienda segnalerà, tramite PEC, eventuali incongruità riscontrate tra la fattura ricevuta e la documentazione inerente i servizi effettuati e i flussi validati e indicherà il tempo massimo a disposizione dell'Appaltatore per le necessarie

correzioni. Si precisa che l'IVA verrà saldata dall'Azienda direttamente all'Erario nel regime dello Split Payment (art. 1, comma 629, lettera b), Legge n. 190/2014 – DM 23/01/2015).

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall'Appaltatore come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant'altro dovesse essere dalla stessa dovuto.

L'Azienda provvederà, a seguito di verifica della regolare esecuzione del servizio, alla liquidazione del 99,5% del valore dell'importo fatturato, operando la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11, comma 6 del Codice. Tali somme verranno accantonate e saranno svincolate in sede di liquidazione finale, alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda della verifica di conformità.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e a fornire all'Azienda ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

E' fatto obbligo all'Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.

Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse all'Azienda, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità della Ditta senza riserve e/o eccezioni.

Pertanto l'Azienda è da intendersi esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell'Azienda per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato speciale, con un massimale minimo di € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a persona e € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a cose. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Azienda e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Azienda, nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa.

L'Azienda sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta aggiudicatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Qualora l'Impresa sia un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 68 e 57 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Azienda e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 16 - PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE IN CORSO DI EFFICACIA

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto esecutivo, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 6 e dall'art. 31, comma 2, Allegato II.14 del Codice, la Stazione appaltante, nella persona del Diretto Esecutivo dei Lavori (di seguito, "DEC"), ne chiedi l'esecuzione anticipata.

In particolare, il DEC può ordinare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta esecutiva.

Il DEC autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso l'inserimento di una clausola dedicata nell'apposito verbale di esecuzione che dovrà essere sottoscritto sia dall'Azienda che dal contraente.

La Stazione appaltante si riserva, comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili e urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dal presente contratto.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria qualora:

- all'esito dei controlli, in capo all'Appaltatore, venga riscontrata una qualsivoglia causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto;
- durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente Capitolato speciale senza che questi possa chiedere il risarcimento dei danni (art. 1456 c.c. clausola risolutiva espressa)

Nei casi di cui sopra, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese.

Ai sensi dell'art. 120 del Codice, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, "RUP") con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante.

L'autorizzazione da parte del RUP deve avvenire previo accertamento da parte del DEC, ai sensi dell'articolo 5, Allegato II.14.

In particolare il DEC procede con verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice, proponendo successivamente al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi.

La Stazione appaltante, inoltre, può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal DEC non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- b) in conseguenza di significativo aumento, diminuzione, variazione della domanda del servizio cui la Stazione appaltante intende dare risposta nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità;
- c) in conseguenza di differenti scelte delle modalità di gestione dei servizi nel rispetto della normativa vigente ed applicabile agli enti locali.

In tali casi, la Stazione appaltante interessata può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso, ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal contraente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Ogni variante all'esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dalla stazione appaltante interessata.

ART. 17 – PENALITÀ

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico dell'Appaltatore inadempiente, previa contestazione formale a mezzo PEC, con la quale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi.

Le inadempienze nei confronti delle quali, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità, sono le seguenti:

- ritardo oppure mancata installazione nel termine stabilito, decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per cui è prevista una penalità pari al 10% dell'importo contrattuale;
- prodotti forniti parzialmente non corrispondenti alle caratteristiche funzionali indicate nel presente Capitolato speciale senza adeguata motivazione tecnica, per cui è prevista una penalità pari al 5% dell'importo contrattuale;
- tardiva o parziale fornitura delle integrazioni del sistema informativo, per cui è prevista una penalità pari a 5% dell'importo contrattuale;
- tardiva o mancata erogazione dei servizi professionali richiesti e definiti dal presente Capitolato speciale nell'articolo 3 (rispetto al quale vengono compresi anche i sottarticoli), per cui è prevista una penalità del 5% dell'importo contrattuale per ciascun servizio professionale.

Le eventuali inadempienze e le non conformità saranno rilevate dal RUP o da un suo delegato.

La ditta, con apposita comunicazione, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. L'Azienda, esaminate le controdeduzioni può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale.

Se entro il suddetto termine non saranno pervenute all'Azienda motivate e comprovate giustificazioni, alla ditta inadempiente verranno applicate le penali sottoindicate.

Qualora il RUP accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a norma dell'art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Per anomalie si intendono sia quelle applicative che quelle determinate da problemi sistemistici o di configurazione.

Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

In caso di recidiva, l'Azienda può applicare le penali per importo doppio. Si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 (trenta) giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

In caso di inadempienze per inosservanza di leggi e regolamenti per le quali sia prevista l'irrogazione di specifica sanzione amministrativa, l'applicazione della stessa non assorbe l'applicazione delle penali contrattuali che verranno irrogate e riscosse in modo autonomo.

L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. In tali casi, il reintegro della cauzione avviene entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che l'inadempimento degli obblighi contrattuali non è imputabile allo stesso. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di indennizzi.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali il contraente può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.

La risoluzione contrattuale sarà comunicata all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata, che produrrà effetto dalla data di ricevimento. In particolare, il contratto potrà essere risolto per inadempimenti di non scarsa importanza di clausole essenziali, qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato speciale. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie: motivi di pubblico interesse, in qualunque momento, e qualora vengano meno le motivazioni che hanno determinato l'indizione della gara; in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice civile; perdita, anche temporanea, da parte dell'Appaltatore di uno o più dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara; mancata osservanza di quanto disposto dal presente Capitolato speciale in materia di cessione e subappalto da parte dell'Appaltatore; comminazione di 5 sanzioni pecuniarie o di penali per un importo di euro 15.000,00; interruzione non motivata del servizio; inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e sanitario, anche relative al personale dipendente; mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; mancato integrale reintegro, sino alla concorrenza dell'importo originariamente prestato, della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale; comportamenti tenuti dal personale dell'Appaltatore di gravità tale da non consentire la continuazione del rapporto contrattuale; impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Azienda; inosservanza reiterata o grave di disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato speciale; ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda. Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda, tramite posta elettronica certificata e senza altra formalità, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Azienda, di azioni di risarcimento per danni subiti. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata da parte

dell'Azienda. L'Azienda potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e sulla cauzione senza necessità di diffide o formalità di sorta.

L'Azienda avrà la facoltà di affidare l'appalto all'Impresa che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'Appaltatore inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali. È sempre facoltà dell'Azienda, con provvedimento dell'organo competente, recedere dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di convenienza o di pubblico interesse o in caso di sopravvenute esigenze di riorganizzazione dei servizi. In caso di recesso totale e/o parziale, l'Azienda ne darà preavviso all'Impresa almeno 180 giorni prima con PEC.

ART. 19 – FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore", si fa riferimento a titoli indicativi a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verificano tali eventi imprevedibili comunque documentati.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 20 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Tenuto conto della peculiarità dell'oggetto di cui al presente appalto, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio oggetto dell'affidamento, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 120 del Codice.

ART. 21 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento nelle altre ipotesi previste dalla legge purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore delle stesse, oltre al decimo

dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 123 e art. 11, Allegato II.14 del Codice.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato dall'Appaltatore nello svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati. Nella sua qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati, l'Appaltatore è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal D.lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici, e dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (*General Data Protection Regulation*). Dovrà inoltre osservare e far osservare, a dipendenti e collaboratori, le suddette prescrizioni e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti. In caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata dall'Appaltatore all'Azienda. Laddove richiesto, l'Appaltatore (anche tramite propri dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, nei modi e nei formati specificati dall'Azienda e secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (*General Data Protection Regulation*). I dati potranno essere trattati dall'Appaltatore esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato speciale, ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679. Per tutto quanto concerne la presente procedura, il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda. Si potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: direttore@consorziodigiano.it Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione. I dati forniti verranno trattati esclusivamente da parte della stazione appaltante ai fini dell'espletamento della presente procedura di gara e conservati sino al termine del periodo di affidamento del servizio. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale della Stazione appaltante coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o

presso le quali devono essere effettuati i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90. In qualsiasi momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO

Con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice. La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 90 del Codice. La Ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria non prevede la clausola compromissoria.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti, conseguenti e relative alla stipula e alla registrazione del contratto di appalto, sono a carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. Ai sensi dell'art. 225, comma 10 del Codice, l'Appaltatore deve rimborsare all'Azienda le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra Stazione appaltante e Appaltatore in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, le stesse dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. L'Appaltatore non potrà comunque sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Azienda, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno definite in sede civile presso il competente Foro di Lodi.

ART. 26 – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Per il raggruppamento di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'art. 68 del Codice, relativamente al caso di servizi.

ART. 27 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per tutti gli effetti conseguenti all'aggiudicazione, l'Appaltatore elegge domicilio presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni relative al contratto.

Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio dell'Azienda, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni. Sarà cura del Legale Rappresentante dell'Appaltatore segnalare all'Azienda il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo in caso di variazioni.

ART. 28 – CLAUSOLA D.LGS. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente a norma del D.lgs. 231/2001. L'Azienda informa di aver adottato un proprio Codice di comportamento disponibile sul sito internet di quest'ultima, nonché il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza elaborato sulla base della normativa di cui alla L. 190/12 e al D.lgs. 33/13 che l'Appaltatore dichiara di accettare e osservare.

Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al D.lgs. 231/2001 (il "Decreto") e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del Contratto, a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

Le Parti dichiarano di osservare le regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto. L'Appaltatore mette a disposizione dell'Azienda i documenti eventualmente adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge. Nei casi più gravi la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

ART. 29 – LOTTA CONTRO IL LAVORO CLANDESTINO

Per l'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore dichiara che il proprio personale assegnato all'esecuzione dei servizi, è, e sarà, impiegato regolarmente e denunciato in conformità alla legislazione applicabile.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di avere regolarmente versato, e di impegnarsi a versare, gli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché le ritenute fiscali ed i trattamenti retributivi relativamente al predetto personale.

Peraltro nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia l'intenzione di ricorrere a personale di nazionalità estera per eseguire i servizi, l'appaltatore garantisce e certifica che tale personale sarà autorizzato a svolgere attività professionale e disporrà dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno in corso di validità durante i lavori presso l'Azienda.

Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto dell'Azienda di risolvere in ogni caso il Contratto.

ART. 30 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

Il presente Capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante dell'Ente concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena e incondizionata di tutte le clausole in esso contenute.

Il presente Capitolato speciale, composto da n. 31 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso.

ART. 31 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato speciale, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), nonché le disposizioni del Codice civile, che qui si intendono riportate e approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. In quanto non incompatibili con le norme di cui sopra, l'Appaltatore dovrà inoltre osservare ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso d'opera in tema di lavori pubblici, pubbliche forniture, servizi ad enti pubblici e di assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con quanto in oggetto; le disposizioni previste da leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione e Provincia, ambito del piano di zona in cui si esegue il contratto, anche se non espressamente richiamate in questo Capitolato speciale, relative all'appalto, nonché le normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti per tutta la durata del contratto; le eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione della gara di appalto e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato.

